

**Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di prostituzione**

311.039.x

Avamprogetto del 17.06.2015

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹,*

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).

Sezione 2: Misure di prevenzione

Art. 2 Obiettivi

Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all'esercizio della loro professione, segnatamente:

- a. da ogni forma di coercizione e di violenza,
- b. da ogni forma di usura o di sfruttamento di uno stato di bisogno,
- c. dalla propagazione di malattie pericolose trasmissibili.

Art. 3 Tipi di misure e loro obiettivi

¹ Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.

² Nell'ambito della presente ordinanza si intende per:

- a. *programma*: un insieme di attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;

RU 2015

¹ RS 311.0

- b. *attività regolare*: compito permanente di un'organizzazione orientato al proprio mantenimento e sviluppo;
- c. *progetto*: un insieme di singole attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo ben preciso tenendo conto delle restrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.

³ Le misure servono alla sensibilizzazione, all'informazione, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza e alla ricerca.

Sezione 3: Aiuti finanziari

Art. 4 Principio

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

² Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

³ Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990² sui sussidi (LSu).

Art. 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari

¹ Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:

- a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- b. si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
- c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro realizzazione e dei loro effetti, commisurata all'entità del progetto, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

² Una misura può essere sostenuta in linea di massima due o tre volte.

³ Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:

- a. comprendono attività politiche e lobbistiche;
- b. rientrano chiaramente nella sfera di competenza di un'autorità statale esistente;
- c. comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.

Art. 6 Aliquota massima

Gli aiuti finanziari per le misure di prevenzione ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili della relativa misura. Sono computabili le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione della misura.

² RS 616.1

Art. 7 Calcolo

Gli aiuti finanziari per le misure di prevenzione sono calcolati in funzione:

- a. del tipo e dell'importanza della misura;
- b. dell'interesse che la misura riveste per la Confederazione;
- c. delle prestazioni dell'organizzazione medesima, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.

Art. 8 Versamento

Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.

Sezione 4: Procedura**Art. 9** Base legale e forma giuridica

¹ La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu.

² Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:

- a. una decisione formale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LSu per l'attuazione di progetti;
- b. un contratto ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.

³ La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:

- a. lo scopo dell'aiuto finanziario;
- b. l'importo dell'aiuto finanziario;
- c. i rendiconti richiesti;
- d. la garanzia della qualità.

⁴ Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.

Art. 10 Richieste

¹ Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate a fedpol.

² Le richieste devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. lo scadenziario per l'attuazione del progetto;

d. un preventivo dettagliato dei costi.

³ Fedpol disciplina i dettagli della procedura di richiesta in una direttiva.

Art. 11 Esame delle richieste e decisione

¹ Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.

² Se ritiene una richiesta incompleta, fedpol dà al richiedente la possibilità di completarla.

Art. 12 Condizioni e oneri

La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 13 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione

Il richiedente è tenuto a indicare su tutti i testi e i documenti destinati al pubblico, che sono stati elaborati nell'ambito dell'attuazione della misura oggetto dell'aiuto finanziario, un riferimento al sostegno fornito dalla Confederazione Svizzera (incluso il logo della Confederazione).

Sezione 5: Obbligo di informazione e di rendiconto, valutazione

Art. 14 Obbligo di informazione e di rendiconto

I beneficiari di contributi concessi in virtù della presente ordinanza sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull'impiego degli aiuti finanziari e, su richiesta, a permettergli di consultare i documenti pertinenti.

Art. 15 Valutazione

¹ Fedpol valuta periodicamente l'appropriatezza e l'efficacia degli aiuti finanziari da esso concessi.

² Fedpol riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.

³ Fedpol può affidare la valutazione a specialisti esterni.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 16

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.